

Gli Stati membri che al 1° gennaio 1991 non applicano accise sul gasolio da riscaldamento sono autorizzati a continuare ad applicare un'aliquota zero, a condizione che essi prelevino una tassa di controllo di ecu 5 per 1 000 litri a decorrere dal 1° gennaio 1993. Il 1° gennaio 1995, la tassa di controllo viene portata a ecu 10 per 1 000 litri se il Consiglio, deliberando all'unanimità, sulla base di una relazione della Commissione, decide in tal senso, avendo constatato che il livello della tassa di controllo è insufficiente per evitare problemi di distorsioni negli scambi fra gli Stati membri.

Articolo 6

A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sull'olio pesante combustibile è fissata a ecu 13 per 1 000 chilogrammi.

Articolo 7

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul gas di petrolio liquefatto e sul gas naturale utilizzati come carburanti è fissata a ecu 100 per 1 000 chilogrammi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul gas di petrolio liquefatto e sul gas naturale utilizzati per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 92/81/CEE è fissata a ecu 36 per 1 000 chilogrammi.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul gas di petrolio liquefatto e sul gas naturale utilizzati per il riscaldamento è fissata a ecu 0 per 1 000 chilogrammi.

Articolo 8

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul cherosene utilizzato come carburante è fissata a ecu 245 per 1 000 litri.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul cherosene utilizzato per i fini di cui all'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 92/81/CEE è fissata a ecu 18 per 1 000 litri.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'aliquota minima dell'accisa sul cherosene utilizzato per il riscaldamento è fissata a ecu 0 per 1 000 litri.

Articolo 9

1. La Repubblica portoghese può applicare agli oli minerali consumati nella regione autonoma delle Azzorre aliquote di accisa inferiori alle aliquote minime prescritte nella presente direttiva al fine di compensare i costi di trasporto dovuti all'insularità ed alla dispersione geografica della regione in questione.

2. La Repubblica ellenica può applicare aliquote di accisa inferiori di ecu 22 al massimo alle aliquote minime prescritte nella presente direttiva al gasolio utilizzato come carburante e alla benzina consumati nei diparti-

menti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso, delle Cicladi e nelle isole seguenti del Mar Egeo: Taso, Sporadi settentrionali, Samotraccia e Schiro.

Articolo 10

Ogni due anni e la prima volta entro il 31 dicembre 1994, il Consiglio procede, sulla base di una relazione ed eventualmente su proposta della Commissione, all'esame delle aliquote di accisa prescritte nella presente direttiva e, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, prende le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale.

Articolo 11

1. Il valore dell'ecu nelle diverse valute nazionali da applicare al valore delle accise specifiche viene fissato una volta all'anno. Le aliquote da applicare sono quelle che sono fissate il primo giorno lavorativo di ottobre e che sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*; esse sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio dell'anno civile successivo.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l'importo delle accise in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1, se la conversione degli importi delle accise espressi in ecu comporta un aumento dell'accisa espressa in moneta nazionale inferiore al 5% ovvero a ecu 5, tenendo conto dell'importo più basso.

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. COPE